




**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.

Prot. 4581 del 19-05-2009

Tipo: PARTENZA



FM/sc

Roma,

19 MAG 2009

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di PADOVA
Via C. Battisti, 3/11
35121 PADOVA

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 191-2009 - Sigillo professionale (Art. 5, co. 4, Codice Deontologico) – Uso del sigillo identificativo personale degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Chiarimenti.

Facendo seguito alla richiesta di parere pervenuta il 30 marzo nella quale l'Ordine chiede di sapere se l'iscritto che abbia dichiarato, per iscritto o a voce, di non esercitare la professione, possa chiedere e ottenere, comunque, il rilascio del sigillo professionale.

In merito alla questione sollevata si precisa quanto segue.

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento sul sigillo professionale¹ *“L'adozione del sigillo da parte del professionista è facoltativa ed è diretta a tutelare l'affidamento del pubblico, assicurando ai terzi la provenienza dell'atto”.*

Come può osservarsi, l'utilizzo del sigillo è diretto ad attribuire carattere distintivo agli atti sottoscritti dal Dottore Commercialista e dall'Esperto Contabile qualificandoli come atti svolti nell'esercizio legittimo di tale attività professionale.

In considerazione di tale finalità, pertanto, il sigillo viene rilasciato esclusivamente all'iscritto nell'Albo dei Dottori commercialisti e agli Esperti Contabili che ne faccia apposita richiesta².

Deve, peraltro, evidenziarsi che, ai fini del rilascio, l'iscritto non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità che comportano l'iscrizione nell'Elenco speciale di cui all'art. 34, co. 8, del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005. All'atto di richiedere la concessione in uso del sigillo, l'iscritto è, infatti, tenuto a dichiarare, per iscritto, di non versare in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'Ordinamento

¹ *Regolamento sull'uso del sigillo personale identificativo degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili*, approvato dal Consiglio Nazionale il 1° ottobre 2008 ed entrato in vigore il 1° novembre 2008 (vd. informativa C.N.D.C.E.C. n. 58/2008).

² Vd. Art. 4, co. 2, del citato regolamento.

professionale e dal Codice Deontologico ed è, in ogni caso, tenuto a restituire il sigillo qualora sia insorta una condizione di incompatibilità con l'esercizio della professione.³

Ai fini della richiesta di rilascio del sigillo professionale, non appare, invece, rilevare la diversa circostanza che l'iscritto, pur non versando in alcuna delle situazioni di incompatibilità individuate dalla legge, di fatto non eserciti l'attività professionale.

Ciò premesso, nel caso prospettato dall'Ordine, si ritiene che l'iscritto possa richiedere il rilascio del sigillo solo se non risulti iscritto nell'Elenco speciale dei non esercenti.

Con i migliori saluti.

IL DIRIGENTE
Francesca Maione

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Maione', with a stylized flourish at the end.

³ Vd. Art. 5, co. 2, lett. a) e c) del citato regolamento.